

PROPOSTA N. 4032 del 05/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali.

CUP F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP F84D18000350009 - CUP F84E18000170009 - CUP F84D18000370009 - CUP F84D18000360009

IL DIRETTORE GENERALE

visto il Decreto del Commissario Straordinario N. 25 del 19 ottobre 2018, concernente: *“Proroga temporanea dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza “DiSCo”*” con il quale si è provveduto a prorogare l’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto *“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu”* con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del Commissario uscente;

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 *“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”* con la quale tra l’altro *l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;*

visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad oggetto *“Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”*, con è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’ente all’Ing. Antonio De Michele;

vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono rimodulate le strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e Patrimonio *“l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese quelle territoriali di Laziodisu”*;

vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito l’incarico della posizione organizzativa *“Servizio 3.1. Gare e Contratti”* dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018,

vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale è stato conferito *ad interim* l’incarico della posizione organizzativa *“Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni Strumentali Albo Fornitori”* dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al 31 marzo 2018 e

prorogato fino al 30 giugno 2018 con nota prot. 4202/18 del 4 aprile 2018 e fino al 30 novembre 2018 con nota prot. n. 12617/18 del 5 luglio 2018 e fino alla riorganizzazione delle posizioni organizzative;

visto l'art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che assegna le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale;

vista la nota prot. n. 57624 del 5 dicembre 2018, a cui si rinvia *per relationem*, inviata al Dirigente Dell'Area 3, con la quale il Dirigente dell'Area 6 FSE comunicava espressamente che: *“In riferimento alla comunicazione della Regione Lazio, Registro Ufficiale U.0756720 del 28-11-2018, con la quale la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio, invita questo Ente a porre in essere tutte le procedure amministrative inerenti l'avvio del nuovo Piano di cui all'oggetto, si richiede, al fine di mantenere la necessaria continuità con le attività del Piano Generazioni precedente, di dare avvio, con ogni urgenza, alle procedure di gara connesse con l'affidamento dei seguenti servizi:*

- 1. Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro;*
- 2. Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di comunicazione, allestimento ed organizzazione eventi, servizio di grafica e servizio di catering per il progetto "generazioni" (ed. 2018) - POR — FSE 2014/2020”;*

considerato che con la nota sopra indicata il Dirigente dell'Area 6 ha comunicato al Dirigente dell'Area 3, tra l'altro, tutte le coperture finanziarie per l'attivazione dei servizi richiesti sulla scorta dei dati contenuti dalla D. D. Regionale (proposta n. 18278 del 7/11/2018), con la quale il suddetto Piano GENERAZIONI II viene affidato all'Ente;

vista il contratto rep. n. 109 del 29 aprile 2016 stipulato con la società UMANA spa;

considerato, pertanto, che il sopraccitato rapporto contrattuale ha come termine ultimo la data del 31 dicembre 2018;

vista la nota prot. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0756720.28-11-2018, pervenuta a mezzo pec del 28 novembre 2018, a cui si rinvia *per relationem*, avente per oggetto: *“Piano GENERAZIONI II: richiesta avvio esecuzione anticipata attività”*, con la quale la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio ha previsto espressamente che: *“nelle more della stipula della Convenzione tra le parti, si invita codesto Ente a porre in essere tutte le procedure amministrative inerenti l'avvio del Piano, finalizzate anche a mantenere una continuità con le attività del Piano Generazioni precedente”;*

vista la determinazione dirigenziale proposta n. 18278 del 7 novembre 2018, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio avente per oggetto: *“POR Lazio FSE 2014/2020. Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato “GENERAZIONI II”. Impegno di spesa pluriennale di € 102.000.000,00 a favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Codice creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 1 "Occupazione" Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7, Azione Cardine 19 - Asse 3 "Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, Azione Cardine 23, Priorità di investimento 10.iv - Obiettivo specifico 10.6, Azione Cardine 21 - e approvazione dello schema di Convenzione”;*

considerato che per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con i fondi del FSE ed affidati alla medesima dall'Autorità di Gestione (Regione Lazio)¹ I progetti finanziati dal FSE – POR 2014/2020 che l'Amministrazione dovrà realizzare sono di seguito identificati: 1. Progetto PORTA FUTURO LAZIO (termine progetto 31 dicembre 2021); 2. Progetto TORNO SUBITO (termine progetto 31 novembre 2021); 3. Progetto HUB Culturali Socialità e Lavoro (termine progetto 31 novembre 2021); 4. Progetto IN STUDIO (termine progetto 31 novembre 2021); 5. Progetto OFFICINA PASOLINI (termine progetto 31 luglio 2022);

è necessario l'attivazione del servizio in oggetto;

visto l'art. 36, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede espressamente che: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;

vista l'art. 9, comma 28 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* che prevede espressamente che: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla **somministrazione di lavoro**, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. **I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”** (comma modificato dall'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 4-ter, comma 12, legge n. 44 del 2012, poi dall'art. 9, comma 28, legge n. 99 del 2013, poi dall'art. 6, comma 3, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 9, comma 8, legge n. 124 del 2013, poi dall'art. 11, comma 4-bis, legge n. 114 del 2014);*

considerato opportuno richiedere, per le finalità di cui sopra, mediante il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo, le seguenti figure professionali appartenenti alle categorie previste dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per realizzare tutte le attività necessarie alla realizzazione delle progettualità sopra menzionate:

- cat. B3
- cat. C1
- cat. D1

valutata l'opportunità di procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotare la Stazione appaltante di uno strumento contrattuale dinamico che consente di attivare, per un periodo determinato, prestatori di lavoro, mediante singoli appalti/ordinativi con vantaggi per la Stazione appaltante di semplificazione, di snellimento delle procedure tecnico-amministrative e di flessibilità di utilizzo delle risorse economiche per la realizzazione delle progettualità affidate all'Ente dalla Regione Lazio;

visto l'art. Art. 54 del D. lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“1. **Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.***

2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.

*3. **Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta”**;*

considerato che ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi il valore complessivo del presente accordo quadro ammonta complessivamente ad € 9.206.051,40, (comprensiva di margine di Agenzia presunto, IVA esclusa) così suddivisi:

Esercizio finanziario	Costo Personale	MARK UP 11%	BASE D'ASTA s/IVA	FUNZIONI TECNICHE 2%	IVA 22% su mark UP	Costo gara con Iva	Importo esclusi gli oneri di cui all'art. 30 del Dlgs 50/2016	Oneri di cui all'art 30, comma 5 bis, del Dlgs 50/2016	Costo Complessivo Gara/Capienza SK-FSE
2019	€ 1.872.780,00	€ 206.005,80	€ 2.078.785,80	€ 41.575,72	€ 45.321,28	€ 2.124.107,08	€ 2.113.486,54	€ 10.620,54	€ 2.165.682,79
2020	€ 3.210.480,00	€ 353.152,80	€ 3.563.632,80	€ 71.272,66	€ 77.693,62	€ 3.641.326,42	€ 3.623.119,78	€ 18.206,63	€ 3.712.599,07
2021	€ 3.210.480,00	€ 353.152,80	€ 3.563.632,80	€ 71.272,66	€ 77.693,62	€ 3.641.326,42	€ 3.623.119,78	€ 18.206,63	€ 3.712.599,07
TOTALE	€ 8.293.740,00	€ 912.311,40	€ 9.206.051,40	€ 184.121,03	€ 200.708,51	€ 9.406.759,91	€ 9.359.726,11	€ 47.033,80	€ 9.590.880,94

considerato che gli importi complessivi dei singoli appalti specifici/ordinativi sopra menzionati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno, dunque, carattere meramente presuntivo;

ritenuto congruo, da parte del rup, il valore della presente procedura (anche in riferimento alle singole prestazioni oggetto degli appalti specifici/ordinativi), rispetto alla specificità delle prestazioni richieste, alla durata contrattuale ed alla difficoltà, relative alla categoria merceologica di cui si tratta, di individuare prezzi o costi predefiniti ed omogenei;

considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non si rivengono rischi di natura interferenziale) e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero;

considerato che il servizio di “Somministrazione di lavoro a tempo determinato” può essere fornito dalle Agenzie (generaliste) espressamente autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e smi;

considerato che il servizio relativo al presente affidamento non è qualificabile come “appalto” bensì come contratto di “somministrazione di lavoro”, pertanto l'Amministrazione, non è obbligata al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e smi (si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 12 marzo 2018, n. 1571);

preso atto, dunque, che l'Amministrazione nella formalizzazione della presente procedura di gara, non sarebbe vincolata al rispetto pedissequo della normativa codicistica, tuttavia, la stessa ha deciso di autovincolarsi al suo rispetto solamente per quegli istituti giuridici o per quelle norme espressamente richiamate negli atti di gara (Si veda in tal senso parere dell'AVCP AG 32 del 23 gennaio 2010; deliberazioni dell'AVCP n. 4/2010, n. 36/2009, n. 10/2009 e n. 7/2009);

ritenuto pertanto, opportuno indire una procedura aperta sopra soglia in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 per selezionare un operatore economico che possa eseguire tutte le prestazioni indicate negli schemi di documentazione di gara;

visto l'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1”;

visto l'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. **I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è**

pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”;

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (anche in correlazione con l'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e smi);

considerato che l'Amministrazione al fine di individuare l'operatore economico per l'esecuzione del servizio con il criterio di aggiudicazione sopra menzionato ha deciso di stabilire i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

- a) **Offerta tecnica: 75 punti**
- b) **Offerta economica: 25 punti**

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. **Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”;***

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione delle progettualità e non consentirebbe la fruizione di benefici derivanti da un'unica rendicontazione delle prestazioni che compongono il presente appalto;

considerato che l'Amministrazione, ha optato, nel disciplinare di gara, di inserire il requisito economico finanziario richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio; ciò in considerazione anche della specificità dell'appalto e dell'impatto di eventuali criticità sulle figure professionali oggetto dello stesso;

visto l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“ Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. **Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”;***

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“**Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”;***

visto l'art. 3, comma 1 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del*

d.lgs. n. 50 del 2016” che recita espressamente che: **“A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:**

a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”;

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:

“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144;

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”;

considerato che per la categoria merceologica oggetto del presente appalto non è stato elaborato alcun CAM;

visto l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: **“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.**

vista la nota della regione Lazio, acquisita da DiSCo con protocollo n. 22763/18 del 26 settembre 2018, con la quale informa della proposta di legge regionale n. 55 del 19 luglio 2018 che prevede, all'art. 26, che a decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-

procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario;

considerato che nelle more dell' approvazione della citata proposta di legge, la Direzione Centrale Acquisti con la nota sopracitata richiede la conoscenza di quante procedure di gara sopra soglia comunitaria sono state espletate dall' Ente negli anni 2017-2018 e i relativi valori;

vista la nota prot. n. 23158/18 del 28 settembre 2018, trasmessa in pari data per pec, con la quale si trasmette alla Regione Lazio l'elenco delle procedure di gara sopra soglia espletate da DiSCo;

vista la pec del 15 novembre 2018 con la quale la Regione Emilia Romagna ha inviato agli Enti della Regione Lazio una nota in cui si stabilisce espressamente che: *“in virtù dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra l'Agenzia intercent-ER e la Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio in data 19 giugno 2019 2018 per consentire agli utenti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie e ospedaliere del territorio laziale l'utilizzo della piattaforma telematica SATER e dell'integrazione all'accordo stesso siglata in data 6 novembre 2018 per consentire l'utilizzo di SATER anche agli utenti degli enti pubblici e delle società in house dipendenti dalla Regione Lazio, il vostro Ente può utilizzare autonomamente SATER per realizzare e gestire procedura di gara aperte e sopra soglia comunitari.*

Vi invitiamo, pertanto, a sottoscrivere con firma elettronica il modulo per l'utilizzo del Sistema SATER allegato alla presente comunicazione e di inviarlo all'indirizzo intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it”;

considerato che il Direttore Generale ha firmato il sottoscritto modulo per l'utilizzo del sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER)) come sopra previsto ed ha inviato lo stesso alla relativa pec della Regione Emilia Romagna in data 19 novembre 2018;

considerato che ad oggi, l'Ente DiSCo risulta essere registrato della piattaforma di e-procurement gestita dalla SATER ma non risulta essere attiva la funzione che consente allo stesso Ente di caricare e dunque di gestire la fa in oggetto attraverso la piattaforma stessa;

vista la nota dell'ANCI Prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018 avente per oggetto: *“Nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronica”* ed in particolare il par. 4 dal titolo **“Altre modalità operative in deroga e nelle more delle linee guida in materia di digitalizzazione delle procedure”** che prevede espressamente che: *“Si ritiene infine che, in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata di cui al precedente punto 2, o di soggetti aggregatori), ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.*

Come già ricordato infatti, non risulta adottato il D.M. di cui all'articolo 44 del Codice Appalti, che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni. Non esiste dunque, nell'attuale quadro ordinamentale della materia, una definizione dello standard da utilizzare per la digitalizzazione delle procedure di gara.

Nelle more dunque del completamento di tale assetto normativo, possono essere utilizzate le deroghe di cui al succitato articolo 52, in quanto costituiscono eccezioni all'obbligo di richiedere mezzi di comunicazione elettronici.

In particolare, l'art. 52, con riferimento alla “procedura di presentazione dell'offerta”,

stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l'altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile (articolo 52, comma 1, lett. e).

Il comma 5 dell'articolo 52, chiarisce che non può intendersi come comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l'invio mediante posta elettronica certificata, perché se è vero che la PEC (come idoneo strumento telematico di comunicazione e strumento di scambio di informazioni), garantisce l'integrità dei dati, di certo non può garantire la riservatezza e l'apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione delle offerte.

Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, anche dopo il 18 ottobre u.s., resti comunque possibile, per la presentazione dell'offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l'offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata). Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei termini anzidetti, nella relazione unica (comma 3 dell'articolo 52)";

considerato che, al fine di rispettare gli obblighi normativi nelle dell'attivazione di tutte le funzionalità della piattaforma di e-procurement gestita dalla SATER, si rende necessario prevedere che tutta la documentazione di gara (documentazione amministrativa + offerta tecnica + offerta economica) vengano prodotti, dagli operatori economici, alla Stazione appaltante in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno delle relative buste chiuse, sigillate e controfirmate;

considerato, inoltre, al fine di garantire maggiormente i principi sottesi all'art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, di prevedere negli elaborati di gara, come causa di esclusione, il caso di mancata presentazione della documentazione di gara (documentazione amministrativa + offerta tecnica + offerta economica) in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno delle relative buste chiuse, sigillate e controfirmate;

preso atto che la disposizione normativa di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i consente l'inserimento della causa di esclusione di cui sopra all'interno della documentazione di gara (derogando anche in tal senso il Bando tipo n. 1 approvato con delibera dell'ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017 ed aggiornato con i chiarimenti pubblicati sul sito dell'Autorità in data 26 novembre 2018 utilizzato dalla Stazione appaltante per elaborare il disciplinare di gara);

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onere nell'appalto di cui si tratta: "*LazioDisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.*";

considerato che l'Amministrazione, per motivi di interesse pubblico o nel caso di mancato affidamento dei progetti finanziati con il FSE – POR 2014/2020 da parte dell'Autorità di Gestione, avrà la facoltà di revocare la presente procedura fino all'aggiudicazione definitiva senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese economiche (Si veda in tal senso in giurisprudenza *ex multis* Cons. Stato 20 agosto 2015, n. 3956);

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i che recita espressamente: "[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.";

visto l'art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 e s.m.i che recita espressamente: "*Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*";

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, previsti per questa procedura di gara è pari a € **184.121,03** (stanziamento del 2% sul valore dell' Accordo Quadro pari a € **9.206.051,40**, IVA esclusa);

preso atto che dette somme saranno solo accantonate mentre la ripartizione delle stesse avverrà secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di

apposito regolamento che verrà adottato dall'Ente (*ex art. 113, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e smi*) sulla base della giurisprudenza contabile;

visto l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”*;

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”* che recita espressamente che: *“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

- a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;*
- b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;*
- c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)”*;

considerato che il presente appalto è stato inserito nell'aggiornamento della *“Programmazione Biennale Forniture Beni e Servizi 2018-2019 - art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi”* approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 30 del 28 novembre 2018;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 05 dicembre 2017, con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020;

vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: *“Legge di stabilità regionale 2018”*;

vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”* con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l'altro, il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020;

vista la Determinazione Direttoriale n. 1725 del 06/06/2018 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: adozione variazione N. 5”*;

D E T E R M I N A

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di indire una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di individuare un operatore economico cui affidare la *“PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO”* dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 dicembre 2021;

3. che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016;

4. di approvare, tutti gli schemi documentali facenti parte della procedura di gara;

5. di dare pubblicità dell'Avviso pubblico di gara, in conformità alla disciplina vigente ed al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016";

6. di consentire alle società concorrenti l'accessibilità a tutta la documentazione di gara mediante la pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Ente: www.laziodisco.it – *Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Gare Servizi*;

7. di trasmettere la presente all'Area 1 (Amministrazione finanza e controllo), per gli aspetti di diretta competenza

8. di prendere atto che, in riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato l'ammontare complessivo dell'appalto ammonta complessivamente ad € 9.406.759,91, IVA e tutti gli ulteriori oneri inclusi;

9. di prevedere le seguenti coperture finanziarie per l'attivazione dei servizi richiesti sulla scorta dei dati contenuti dalla D. D. Regionale (proposta n. 18278 del 7/11/2018), con la quale il suddetto Piano GENERAZIONI II viene affidato all'Ente:

PF GENERAZIONI 2	ANNO	FUNZIONI TECNICHE 2%	IMPORTO
24201	2019	22.706,74 €	1.154.288,80 €
24201	2020	39.118,66 €	1.988.583,21 €
24201	2021	39.108,59 €	1.988.070,86 €
TS19 GENERAZIONI 2	ANNO	100.933,99 €	IMPORTO
25208	2019	4.743,90 €	241.154,23 €
25208	2020	5.627,30 €	286.061,79 €
25208	2021	4.751,51 €	241.541,32 €
IN ST GENERAZ 2	ANNO	15.122,71 €	IMPORTO
26210	2019	2.291,99 €	116.512,72 €
26210	2020	3.966,67 €	201.644,43 €
26210	2021	3.563,63 €	181.155,99 €
HUB GENERAZ 2	ANNO	15.122,71 €	IMPORTO
27204	2019	3.144,83 €	159.866,29 €
27204	2020	5.169,51 €	262.790,39 €
27204	2021	5.025,64 €	255.476,40 €
TS20 GENERAZ 2	ANNO	15.122,71 €	IMPORTO
25222	2020	8.286,93 €	421.262,95 €
25222	2021	5.482,51 €	278.701,52 €
TS21 GENERAZ 2	ANNO	15.122,71 €	IMPORTO

25236	2021	5.665,26 €	287.991,57 €
CTM GENERAZIONI 2	ANNO	15.122,71 €	IMPORTO
28208	2020	2.295,79 €	116.705,70 €
28208	2021	2.193,00 €	111.480,61 €
CTM II EDIZIONE IN CORSO	ANNO	15.122,71 €	IMPORTO
28008	2019	1.172,65 €	59.611,16 €
28008	2020	1.305,43 €	66.360,89 €
TS17 GENERAZ 1	ANNO	15.122,71 €	IMPORTO
25034	2019	2.025,48 €	102.964,73 €
ATENEI GENERAZ 2	ANNO	15.122,71 €	IMPORTO
23201	2019	5.490,13 €	279.088,61 €
23201	2020	5.502,36 €	279.710,42 €
23201	2021	5.482,51 €	278.701,52 €

26. che la spesa complessiva di € **€ 47.033,80**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis delle prestazione, del D.lgs n. 50/2016 e smi, sarà assunta sul bilancio dell' Ente esercizio finanziario 2022 al momento della predisposizione del bilancio 2022 e così suddivisa:

PF GENERAZIONI 2	Oneri di cui all'art 30, comma 5 bis, del Dlgs 50/2016
24201	25.783,63 €
TS19 GENERAZIONI 2	
25208	3.863,10 €
IN ST GENERAZ 2	
26210	2.509,11 €
HUB GENERAZ 2	
27204	3.407,70 €
TS20 GENERAZ 2	

25222	3.517,41 €
TS21 GENERAZ 2	
25236	1.447,19 €
CTM GENERAZIONI 2	
28208	1.146,66 €
CTM II EDIZIONE IN CORSO	
28008	633,03 €
TS17 GENERAZ 1	
25034	517,41 €
ATENEI GENERAZ 2	
23201	4.208,55 €

10. che la gestione del servizio e tutti gli adempimenti legati alla gestione dei contratti, in conformità con determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015, sono attribuiti all'Area 6 di DiSCO;

11. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Mauro Lenti;

12. di mettere a disposizione dei RUP delle procedure di gara in oggetto, l'Ufficio Gare e Contratti di Laziodisu per i lavori di verifica della documentazione amministrativa delle domande pervenute, per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di tutti i concorrenti alla gara mediante la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (si veda l'art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi) e per gli ulteriori, connessi e successivi adempimenti amministrativi;

13. che con successivo atto dell'ufficio preposto verrà assunta la spesa per l'IRAP connessa alla presente procedura di gara.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3720 del 05/12/2018

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO** in data **05/12/2018**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA POSITIVAMENTE

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **ING. DE MICHELE ANTONIO** in data **05/12/2018**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area DIREZIONE GENERALE **ING. DE MICHELE ANTONIO** in data **05/12/2018**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 4032 del 05/12/2018, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **ING. DE MICHELE ANTONIO** In data **05/12/2018**